



2014/08.09/000085-01
DIRA41000 - 2016/598

**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.**

Oggetto: D.LGS. 387/2003 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO SBARME, NEL COMUNE DI CRISSOLO
(POTENZA INFERIORE A 1000 KW).
PROPONENTE: IDROMONVISO S.R.L., VIA MONTEGRAPPA N. 2, 12038 - SAVIGLIANO.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE VALUTAZIONE DI
INCIDENZA, DINIEGO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO ENERGETICO
EX D.P.G.R. 29.06.2003, N. 10/R E S.M.I. E RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
EX ART. 12 D.LGS.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 29.05.2014, con prot. n. 53803, del Sig. Edoardo Pelissero, legale rappresentante della **IDROMONVISO s.r.l.**, con sede legale in Via Montegrappa n. 2 – 12038 Savigliano, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i. e contestuale concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R aggiornato con il Regolamento regionale 1/R/2014, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

IDROMONVISO s.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 29 maggio 2014 e sul BURP n. 26 del 26.06.2014 nonché sul sito web della Provincia è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i., a far data dal 01 agosto 2014.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica, ubicato nel Comune di Crissolo.

Si riassumono i dati:

| | VIA 2014 | Integrazioni marzo 2015 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| bacino idrografico | 8.36 Km ² | 8.37 Km ² |
| Portata max derivata | 600 l/s | 325 l/s |
| Portata min derivata | Dato non reperito | Dato non reperito |
| Portata media naturale | 290 l/s | 291 l/s |
| Portata media derivata | 207 l/s | 133 l/s |
| Portata media sottratta | 71% | 46 % |
| Lunghezza condotta forzata | 657.3 m, diametro 700 mm | 518 m, diametro 500 mm |
| attraversamenti in subalveo | n.1 | n. 1 |
| DMV base | 70 l/s + modulaz. Tipo B | 100 l/s + modulaz. Tipo B |
| Quota opere di presa | 1454,20 m s.l.m. | 1438,55 m. s.l.m. |
| Quota restituzione | 1293.95 m s.l.m | 1305,85 m. s.l.m. |
| Salto nominale | 160.25 m | 131 m. |
| Scala risalita ittiofauna | Non prevista | Non prevista |
| Potenza media nominale | 325 Kw | 171 Kw |
| Potenza max | 693 Kw | 316 Kw |
| Producibilità annua | 1.985.700 kWh | 1.140.245 kWh |

Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni pubbliche.

Il Comune di Crissolo, con nota prot. n. 74542 del 24.07.2014, ha richiesto una modifica al progetto dell'edificio della centrale ai fini di un corretto inserimento paesaggistico. In seguito alla predetta nota, il proponente ha depositato integrazioni in data 17.09.2014 con prot. n. 88821; le modifiche in parola riguardano esclusivamente la rielaborazione del progetto architettonico del fabbricato adibito a centrale e non hanno apportato variazioni alle caratteristiche idrologiche e idrauliche del progetto depositato in data 29.05.2014.

Il giorno 2 dicembre 2014 si è svolta la 1^a riunione della Conferenza dei Servizi nel corso della quale era stata rilevata la necessità di chiedere le integrazioni documentali di cui alla nota provinciale n. 123495 del 24.12.2014.

Dette integrazioni sono state depositate dal proponente in data 23.03.2015 con prot. n. 28278 e pubblicate in data 24.03.2015.

In seguito al deposito di tali integrazioni, il proponente ha provveduto alla revisione del progetto originario, apportando le seguenti varianti:

- riduzione del tratto sotteso alla derivazione;
- riduzione del salto geodetico;
- riduzione del prelievo medio;
- riduzione delle portate massime derivate;
- incremento dei rilasci in alveo;
- riduzione delle aree occupate in fase di cantiere ed esercizio dell'impianto;
- riduzione dell'occupazione delle aree boscate sia in condizioni temporanee (cantiere) sia in condizioni definitive (esercizio).

In particolare, l'opera di presa è stata prevista circa 50 m a valle dell'opera del progetto maggio 2014, ad una quota inferiore alla precedente di circa 20 m. In secondo luogo, la centrale è stata riposizionata circa 75 m a monte e ad una quota di circa 12 m superiore rispetto all'ubicazione del progetto precedente. Di conseguenza il tratto sotteso alla derivazione subisce una riduzione da 625 m a 500 m e il salto geodetico passa da 160 m a circa 130 m. In merito ai prelievi, si è provveduto a una riduzione del 46 % della portata massima derivabile (da 600 a 325 l/s), contestualmente a un incremento del DMV di base da 70 a 100 l/s. Ne consegue che il prelievo medio annuo si riduce da 207 a 133 l/s, con una percentuale di utilizzo della risorsa del 46%, con un regime dei rilasci in alveo superiore al contributo del bacino della Comba delle Contesse.

La potenza nominale dell'impianto ha subito una riduzione di poco meno del 50%, con un passaggio da 325 kW a 171 kW. Le aree di occupazione dell'opera, sia in fase di cantiere sia in fase di occupazione permanente dell'impianto, hanno subito riduzioni del 27% e del 36%, così come i movimenti terra, ridotti da 6000 mc a 3600 mc..

Il giorno 31 maggio 2016 si è riunita la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

- 1) **Parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nell'Istruttoria Tecnica in allegato (**ALLEGATO 1**).
- 2) **L'Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota prot. n. 76474 del 30.07.2014, ha subordinato il proprio parere vincolante positivo alla previa verifica della garanzia che la derivazione in oggetto sia ininfluente rispetto al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (**ALLEGATO 2**).
- 3) Contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo** con nota prot. ric. n. 41876 del 31.05.2016 (**ALLEGATO 3**).
- 4) Comunicazione da parte del **Parco del Monviso** con l'indicazione che l'intervento in oggetto non deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza in quanto non comporta impatti significativi rispetto al SIC IT1160037 "Grotta di Rio Martino".
- 5) **Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo** si è espresso con le seguenti note:
 - nota prot. n. 23718 del 31.03.2016 con parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e di conformità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. subordinatamente a quanto indicato nell'**ALLEGATO 4**;

- nota prot. n. 42930 del 06.06.2016 di parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. e su progetto intervento compensativo ex D. Lgs. 227/2001 e s.m.i. subordinatamente a quanto indicato nell'**ALLEGATO 5**.
- 6) Parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico-edilizio con prescrizioni ai fini del rilascio del Permesso di Costruire da parte del **Comune di Crissolo** formalizzato con nota prot. n. 40278 del 25.05.2016 (**ALLEGATO 6**).
- 7) Parere favorevole con prescrizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. da parte del **Comune di Crissolo** formalizzato con nota prot. n. 27160 del 12.04.2016 (**ALLEGATO 7**).
- 8) Nota prot. n. 41112 del 27.05.2016 da parte del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte** nella quale si richiede il piano dei sondaggi archeologici ex art. 95 del D.Lgs. 163/2006.
- 9) Nulla osta del **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota prot. n. 38711 del 20.04.2015.
- 10) Valutazioni positive di **ENEL Distribuzione** con nota prot. n. 33393 del 02.04.2015.
- 11) nulla osta dell'**ENAC** con nota prot. n. 3410 del 19.01.2016.

A Conferenza di Servizi conclusa risultano pervenuti i seguenti ulteriori pareri :

- Nota prot. n. 59559 del 03.08.2016 del **Comando Regione Militare** di comunicazione del nulla osta demaniale.
- Parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio** con nota prot. n. 42122 del 31.05.2016 (**ALLEGATO 8**).

Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria del progetto svolta dall'autorità competente rispetto alla sua compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque del corpo idrico cod. 04SS1N379PI, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato dei corpi idrici interessati dalle derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, sono state fornite le seguenti indicazioni di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

“Quale indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/1990, in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, si specifica che deve essere individuata una diversa localizzazione in contesti meno impattati. I nuovi progetti rilocalizzati, dovranno in ogni caso fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente e con quanto riportato nell'Istruttoria Tecnica prodotta da parte dell'ufficio Acque provinciale.”

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 45047 del 13.06.2016, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 31 maggio 2016, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato Idromonviso S.r.l., con nota pervenuta in data 24.06.2016 con prot. n. 48609 (**ALLEGATO 9**) ha depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati; l'allegato predetto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, rideducono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte del proponente con la succitata nota, l'Autorità competente ha controdedotto come segue.

Osservazione in merito all'iter amministrativo provinciale

Il proponente, a pag. 3 delle osservazioni ai motivi ostativi formulati, espone quanto segue:

*“Dallo stesso testo del Verbale della Conferenza dei Servizi (d'ora innanzi, per brevità, Cds) emerge chiaramente come l'Autorità procedente abbia inteso definire negativamente il procedimento (leggasi: i procedimenti RR. 10/R del 2003 – VIA e AU) avviato ad istanza della IDROMONVISO attraverso un **mero richiamo** dei documenti tecnici e degli elaborati versati in seno alla Conferenza dall'Ufficio Acque, dall'Ufficio VIA e da ARPA Piemonte.*

In tal senso, chiaramente, è da intendersi l'affermazione del Presidente della CdS, in qualità di Dirigente di Settore, volta a dichiarare “i contributi esposti dagli Uffici provinciali manifestano il parere unico dell'Amministrazione provinciale che, così come espressi ed ampiamente motivati in Conferenza, concludono rilevando che non vi sono i presupposti per rilasciare la concessione di derivazione di acqua pubblica e conseguentemente per formulare un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto in discussione”.

*Tanto premesso, le presenti osservazioni sono rese necessariamente con riferimento ai predetti elaborati richiamati **per relationem** dall'Amministrazione procedente: NESSUNA ULTERIORE CONSIDERAZIONE E/O OSSERVAZIONE “autonoma” è stata infatti articolata da quest'ultimo Soggetto dell'Amministrazione provinciale.”*

Non si comprende quale sia il senso dell'osservazione formulata, quale sia il soggetto dell'Amministrazione Provinciale in ultimo citato, né quale elemento di irregolarità sia ravvisabile nel modus operandi della Provincia.

CONTRODEDUZIONI con diretto riferimento all'ISTRUTTORIA TECNICA dell'Ufficio Acque in ordine all'iter amministrativo seguito.

CRITICITÀ LEGATE ALLA LOCALIZZAZIONE

Il proponente indica che nella “(...) richiesta di integrazioni del dicembre 2014 laddove si invitava testualmente il proponente “(...) a rivedere necessariamente il progetto valutando ipotesi alternative (anche di tipo localizzativo) a minor impatto ambientale, diverse da quella prescelta nel progetto agli atti (...)”.

Precisato che tale paragrafo attiene alla richiesta integrativa relativa al procedimento di VIA (nota prot. n. 12495 del 24.12.2014), si osserva che il proponente ha citato solamente parte di quanto indicato. Si riportano pertanto le premesse ed il paragrafo completo citato per estratto:

“(...) l'attuazione dell'impianto proposto pone seri dubbi in merito alla sostenibilità ambientale e circa la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle connesse autorizzazioni (...)

la sostenibilità ambientale dell'intervento in esame non può prescindere dalla valutazione del contesto delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, ossia quello del fiume Po, che -lungo l'asta fluviale principale- è derivato con indice di sfruttamento complessivo pari all'87% (...)

Tuttavia, dall'analisi di rischio condotta, esso risulta “a rischio” di non raggiungimento dell'obiettivo ambientale assegnato; il fattore di pressione a rischio “AR” è rappresentato dai Prelievi. Si può ipotizzare che con l'attuazione del progetto, il rio Sbarme restituirà nel fiume Po acque di qualità biologica inferiore (...)

Tutto ciò doverosamente evidenziato, si invita il proponente a valutare attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale in corso e, qualora optasse per il prosieguo della procedura, a rivedere necessariamente il progetto valutando ipotesi alternative (anche di tipo localizzativo) a minor impatto ambientale, diverse da quella prescelta nel progetto agli atti, e perseguendo l'obiettivo di massimizzare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi (...).”

Inoltre, alla suddetta nota era altresì allegato il parere dell'Ufficio Acque del 02.12.2014, che concludeva con “(...) visto il parere di Autorità di Bacino ed il contributo tecnico di ARPA questo Ufficio è del subordinato parere che per l'intervento in progetto, vi siano forti perplessità al raggiungimento della compatibilità ambientale ed al rilascio della concessione a derivare. Stante le criticità rilevate, qualora la Società proponente intenda proseguire nell'iter istruttorio, l'Ufficio ritiene che possano essere autorizzate esclusivamente utilizzazioni marginali della risorsa, pertanto

provvede a sottoporre alla Conferenza dei Servizi, la richiesta di conformare il progetto a tale tipologia di prelievo riducendone l'incidenza intervenendo sia sulla portata massima che sul DMV".

Si osserva dunque che già nella 1^a riunione della Conferenza dei Servizi di VIA e nella conseguente richiesta integrativa erano emerse molteplici criticità in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento ed all'opportunità da parte del proponente di valutare la prosecuzione nell'iter.

Nel parere relativo alla 2^a riunione della Conferenza dei Servizi, preso atto di quanto riportato al paragrafo "completamento istruttoria" che si richiama integralmente, sono state indicate le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso ovvero "si specifica che deve essere individuata una diversa localizzazione in contesti meno impattati".

Si precisa che le suddette indicazioni costituiscono nulla più che "specificazione", ai sensi dell'art. 14 – quater, comma 1 della L. 241/90 "delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso" e che tali indicazioni potranno essere oggetto di recepimento da parte del Proponente in sede di eventuale ripresentazione della domanda di concessione ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. .

Si rileva inoltre che tali indicazioni erano già state riportate nella nota prot. n. 12495 del 24.12.2014; non si ravvisano quindi vizi di irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

In merito ai chiarimenti richiesti in sede della 2^a riunione della Conferenza dei Servizi circa l'autorizzabilità di nuovi interventi sul corpo idrico in esame (Po), si precisa che l'analisi stato-impatti e le valutazioni del rischio di non raggiungimento degli obiettivi, da condurre sia su base singola che cumulativa, sono analisi complesse, anche basate sul quadro delle derivazioni attive e che necessitano di valutazioni specifiche di cui non può essere dato riscontro in termini generali. La Direttiva Derivazioni, come precisato dall'AdBPo, è uno strumento che può essere utilizzato, anche dai proponenti, per verificare la compatibilità di un prelievo.

INTEGRAZIONI PROGETTUALI, MARGINALITÀ DEL PRELIEVO E NATURALE MODULAZIONE PORTATE RILASCIATE

Il proponente ha indicato "(...) si è impegnato a ridurre notevolmente l'impatto della derivazione in progetto agendo su tutti i fattori critici riportati in CDS 2014 (...)".

Si rileva che il progetto integrato ha previsto modeste riduzioni che non hanno modificato le caratteristiche generali del progetto caratterizzato nella versione aggiornata da una portata massima di 325 l/s, da una potenza nominale media di 171 kW ed installata di 316 kW.

Il prelievo, sul tratto di corpo idrico in esame, presenta le medesime caratteristiche di impatto (MODERATO) –cfr. Deliberazione n. 8/2015 AdBPo- sia nella soluzione iniziale che nel successivo aggiornamento ($Q_{max}/Q_n > 100\%$ e $7,5\% < S/L < 15\%$).

Si rileva inoltre, che il progetto aggiornato, secondo i dati proposti dal proponente, presenta una portata massima prossima alla Q_{g1} (cfr. Relazione idrologica maggio 2015), valore usualmente utilizzato per i "classici" progetti di impianti idroelettrici presentati in ambito alpino e che non costituiscono dunque utilizzazioni marginati della risorsa. Si rammenta, al riguardo, che per Q_{g1} s'intende quella portata che mediamente è presente in alveo per 91 giorni; conseguentemente per il restante periodo dall'anno (75%), in alveo saranno presenti portate inferiori.

Il prelievo non risulta avere le caratteristiche:

- per essere escluso dalle procedure di Verifica VIA (Potenza installata < 100 kW- $Q_{max} < 140$ l/s o potenza installata < 30 kW relativi ad impianti destinati all'autoproduzione);
- per essere incluso nelle casistiche di deroga previste dalla Direttiva Derivazioni "(...) sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica (...)" come altresì richiamato all'art.9 del D.P.G.R. 17.07.2007 n.8/R "(...) utilizzazioni a servizio di alpeggi e rifugi montani (...)";
- di impatto LIEVE -cfr deliberazione n. 8/2015 AdBPo-;
- per ricadere nei prelievi assoggettati alle procedure semplificate del D.P.G.D. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. (potenza nominale media < 50 kW).

A conferma del corretto operato della Provincia di Cuneo si segnala che la Regione Piemonte, con nota prot. di ric. n. 74041 del 07.10.2016 avente come oggetto "Art. 34 del regolamento regionale 10/R/2003 – preventivo per la connessione alla rete elettrica – richiesta di parere", ha fornito alcuni chiarimenti procedurali, tra i quali si cita per estratto: "Le disposizioni sopra richiamate,

contenute nel Titolo II del regolamento regionale 10/R/2003, disciplinano il procedimento ordinario di concessione, mentre è l'articolo 34 del regolamento, contenuto nel Titolo IV, a dettare le norme in materia di procedure semplificate.

In particolare, l'articolo 34 disciplina il rilascio della concessione di derivazione idrica per alcune specifiche tipologie di prelievo, caratterizzate da un uso marginale della risorsa, assoggettando le stesse, proprio in virtù delle loro peculiarità, ad un procedimento semplificato".

Il progetto aggiornato ha previsto modeste riduzioni senza modificare sostanzialmente le caratteristiche generali dell'impianto in progetto e non è certamente un'utilizzazione marginale della risorsa idrica.

In merito alle osservazioni relative alla "stralcio della captazione relativa alla Comba delle Contesse", si precisa che nel presente procedimento non è stato richiesto lo stralcio della citata captazione, bensì si è evidenziata la criticità del prelievo posto a valle della confluenza tra la Comba Sbarrina ed il suo principale affluente (Comba delle Contesse), che limita la naturale modulazione della portata rilasciate. Gli esiti istruttori della Conferenza dei Servizi (1 e 2 riunione), sono già stati ampiamente descritti nei paragrafi precedenti, a cui si rimanda.

Il proponente osserva che "(...) nel verbale della CDS del 31/05/2016 viene oggettivamente sottovalutata la revisione del progetto originario benché questa modifica abbia rispettato le richieste di integrazioni formula dalla Provincia (...)".

Come già indicato, le criticità del progetto erano e sono legate allo "Stato di utilizzazione dei corpi idrici", "all'Area di localizzazione", al "Cumulo delle derivazioni idriche" ed al "Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità"; tali criticità, come già ampiamente indicato, risultano confermate anche con l'aggiornamento del progetto (che non ha modificato sostanzialmente il prelievo) e dall'applicazione degli strumenti pianificatori introdotti dall'Autorità di bacino che hanno confermato l'analisi condotta.

Pertanto si ritiene coerente e lineare l'azione amministrativa condotta dall'Autorità Concedente.

Con diretto riferimento al parere dell'Ufficio VIA circa l'iter amministrativo seguito.

Competenza all'espressione del giudizio di VIA

Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 44/00 e s.m.i. "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" nonché dalla L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", la Provincia riveste ruolo di Autorità Competente alla VIA in considerazione della ricomprensione del progetto nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta".

La competenza all'espressione del giudizio di VIA non è riferibile ad un ufficio specifico dell'Amministrazione Provinciale (l'ufficio VIA o l'ufficio Acque), bensì alla Provincia stessa.

In questa prospettiva, in sede di Conferenza dei Servizi l'ufficio Acque ha sottoposto (come indicato nel parere) il proprio esito istruttorio alla Provincia (Autorità Concedente in materia di derivazioni di acqua pubblica nonché Autorità Competente in materia di VIA) - rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio -. Detto esito istruttorio, valutato e condiviso a livello provinciale in tale sede - in particolare dall'Uff. Via che ha aderito ai motivi di diniego esposti dall'Uff. Acque - ha determinato l'espressione di un parere della Provincia di Cuneo negativo in ordine all'istanza di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica e, conseguentemente, in ordine al Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Circa la competenza tecnico-scientifica dell'ufficio Acque alla valutazione di aspetti ambientali, si fa notare che, ai sensi del DPGR 10/r, parte dell'istruttoria dell'ufficio Acque in ordine al rilascio della concessione a derivare, nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, inerisce la compatibilità ambientale del progetto. Si noti, infatti che il regolamento regionale prevede che "Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della

L.R. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998 ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale va basata sull'analisi degli impatti che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sulla regione fluviale influenza dal prelievo e sul corridoio fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

* idrologia e idraulica della corrente

* morfologia dell'alveo

* acquiferi

* qualità dell'acqua

* componenti biotiche:

* macrobenthos

* ittiofauna

* vegetazione"

E' evidente, quindi, che l'istruttoria dell'ufficio Acque comprende necessariamente gli elaborati riferibili alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, con logica e conseguente competenza ad esprimersi in ordine a tale aspetto. Quanto precede costituisce null'altro che ulteriore esplicitazione della stretta correlazione tra i procedimenti di VIA ed il procedimento concessorio più volte sancita dalla normativa di settore: la valutazione dell'impatto ambientale del progetto è, pertanto, riferibile sia all'ufficio VIA, sia all'ufficio Acque. Entrambi gli uffici sono parte integrante del settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti, e dipendono dal dirigente che ha presieduto la conferenza dei servizi del 31 maggio 2016.

Si osserva tra l'altro che l'ufficio VIA aveva già indicato nella nota provinciale prot. n. 123495 del 24.12.2014 di richiesta di documentazione integrativa, le seguenti criticità al conseguimento di un positivo giudizio di compatibilità ambientale: "(...)Corre preliminarmente l'obbligo di rimarcare alla Società proponente che l'istruttoria tecnica svolta ha evidenziato che l'attuazione dell'impianto proposto pone seri dubbi in merito alla sostenibilità ambientale e circa la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle connesse autorizzazioni in relazione alle opere ed interventi previsti a progetto.

In particolare, le criticità rilevate dall'analisi degli elaborati e dal sopralluogo effettuato, riguardano principalmente la localizzazione dell'impianto.

- a. Sotto l'aspetto idrogeologico, il progetto di cui trattasi è previsto entro un contesto montano ad elevata fragilità geomorfologica ed idrogeologica, fragilità che trova riscontro non solo nell'apposizione del vincolo idrogeologico, ma anche nelle limitazioni vincolistiche prodotte dall'applicazione delle successive normative. In particolare, si è rilevato che nella zona di piede del conoide del Rio Sbarme, a valle dell'opera in progetto, è presente una perimetrazione RME (area a Rischio Molto Elevato); nella stessa zona sono perimetrati un conoide attivo ed una zona di conoide non recentemente riattivatosi. Sulla base dei dati del sistema informativo fenomeni franosi in Piemonte – Dati Arpa (SIFRAP) – nella zona in destra idrografica del Rio Sbarme, è individuato un movimento franoso con tipologia scivolamento rotazionale traslativo, dove si intende collocare la parte terminale dell'impianto. Si è anche rilevato che il progetto prevede, in parte, l'abbattimenti/estirpo, su aree a pericolosità geomorfologica elevata, di vegetazione arboreo-arbustiva ad alta valenza ambientale e, per la parte a faggeta oligotrofica (FA 60X), riconducibile all'habitat 9110 della rete Natura 2000. Nel caso in esame, poi, la componente bosco rappresenta un elemento di difesa del suolo e fornisce un apporto fondamentale alla stabilità, con particolare riferimento all'apparato radicale e più in generale vegetativo, che andrebbe ad essere trasformato/modificato. Le stesse verifiche di stabilità a progetto, effettuate sulle sezioni critiche, indicano un peggioramento delle condizioni di stabilità generale, evidenziando dei fattori di sicurezza spesso peggiorativi nella fase post opera, rispetto alla situazione esistente.
- b. Con riguardo ai potenziali impatti sull'ecosistema interferito, la realizzazione dell'impianto in un ambiente alpino compreso tra quota 1300 e quota 1450 m s.l.m., caratterizzato da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesaggistica, prefigura impatti ambientali di entità non trascurabile, già a partire dalla fase di cantiere. Dall'attuazione dell'intervento proposto, che comporta il prelievo di circa il 71% delle portate naturali disponibili e la sottensione di un tratto di circa 650 metri del Rio Sbarme, connotato da caratteristiche di forte integrità, deriverebbe un inevitabile e significativo impatto su tutte le componenti ambientali coinvolte. In particolare, l'entità della superficie boscata trasformata complessivamente (temporaneamente e definitivamente) per la realizzazione delle opere è stata quantificata in 4805 mq. La sottrazione definitiva del bosco è prevista per una superficie di 2435 mq, distinta tra la viabilità di accesso all'opera di presa (1890 mq) e la centrale (545 mq). Si prevede il taglio di alberi per una fascia di larghezza pari a 6 metri, lungo il percorso al di fuori della pista; complessivamente, il numero di piante da abbattere è stimato dal proponente in 233 specie. La realizzazione

dell'intervento, nel suo complesso, prefigura quindi una completa alterazione dello stato dei luoghi, difficilmente mitigabile anche con adeguati interventi di ingegneria naturalistica, la cui funzionalità nel tempo, peraltro, può essere soggetta a vari fattori esterni, che potrebbero inficiarne l'apporto ai fini della stabilità. Con la sottrazione di portata su indicata e con il regime idrico impostato sul valore del DMV pur modulato, si può ipotizzare la perdita dei micro e mesohabitat in alveo evidenziati in fase di sopralluogo (salti, pozze, piccole cascatelle e rapide caratterizzati da acqua di solito limpida, ben ossigenata in moto turbolento) che determinano nel loro complesso la naturalità del torrente alpino e l'idoneità del corso d'acqua ad ospitare la comunità biologica acquatica, oltre che rivestire un indubbio valore scenico che, ai sensi dell'art. 14 c. 9 del Piano Paesaggistico Regionale, deve essere obbligatoriamente salvaguardato. Tali criticità risultano aggravate se si tiene conto che la sostenibilità ambientale dell'intervento in esame non può prescindere dalla valutazione del contesto delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, ossia quello del fiume Po, che -lungo l'asta fluviale principale- è derivato con indice di sfruttamento complessivo pari all'87%.

- c. Con riguardo agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici individuati dalla Direttiva EU/60/2000 (WFD), l'obiettivo principale è quello di raggiungere un "buono" stato/potenziale ecologico entro il 2015; al contempo, i corpi idrici che sulla base delle analisi chimico-fisiche e biologiche presentano uno stato ecologico di livello superiore dovranno mantenerlo. Ciò premesso, per la caratterizzazione della qualità del rio Sbarme si può fare riferimento al campionamento sitospecifico sui macroinvertebrati eseguito dal proponente. Le analisi IBE effettuate nel 2012 sul rio in questione testimoniano livelli elevati in merito sia alla qualità delle acque sia alla naturalità dell'ecosistema torrentizio: lo stesso Indice Biotico Esteso si attesta su livelli che, in considerazione della oligotrofia dell'ambiente (ci si trova a circa 1400 metri di quota), vanno considerati di "eccellenza" Nel monitoraggio del 2014 svolto con il metodo STARICMi, la stazione campionata a monte della presa risulta in II classe di qualità ed il relativo giudizio di qualità è "buono", mentre la stazione campionata nel tratto sotteso risulta in I classe di qualità ed il relativo giudizio di qualità è "elevato" (Relazione ambientale pag. 17 e segg.). Nell'ambito dell'implementazione della WFD in Piemonte, il fiume Po, del quale il rio Sbarme è affluente di destra, appartiene al sottoinsieme dei 439 corpi idrici ritenuti significativi ed è anche oggetto di indagine diretta nel sistema di monitoraggio regionale dei corpi idrici superficiali, con stazione di monitoraggio nel Comune di Crissolo, in località Serre. Per il triennio 2009-2011, lo stato ecologico e chimico di questo tratto del Po è buono. Tuttavia, dall'analisi di rischio condotta, esso risulta "a rischio" di non raggiungimento dell'obiettivo ambientale assegnato; il fattore di pressione a rischio "AR" è rappresentato dai Prelievi. Si può ipotizzare che con l'attuazione del progetto, il rio Sbarme restituirà nel fiume Po acque di qualità biologica inferiore. (...).

Anche volendo considerare fondate le argomentazioni in ordine alla mancata espressione di un parere complessivo da parte dell'ufficio VIA circa gli impatti degli interventi in questione sui diversi comparti ambientali interferiti, appare chiaro -in ragione della tipologia progettuale in discussione- che gli approfondimenti sulle componenti aria, suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e fauna, sarebbero risultati del tutto irrilevanti e marginali rispetto alle analisi sugli effetti della sottrazione idrica a carico della componente primaria acqua che è quella che subisce l'impatto quali-quantitativo più significativo.

**Con diretto riferimento all'ISTRUTTORIA TECNICA dell'Ufficio Acque – Parere Ufficio VIA –
Contributo ARPA
Osservazioni giuridiche sistematiche**

Applicazione linea Guida Direttiva Derivazioni

L'Ufficio Acque non ha applicato retroattivamente la DIRETTIVA DERIVAZIONI, ma, come indicato nel paragrafo "APPLICAZIONE LINEA GUIDA DIRETTIVA DERIVAZIONI" del parere espresso in conferenza, per le motivazioni ivi indicate, ha ritenuto di utilizzare come "**linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente**" la "**DIRETTIVA DERIVAZIONI**" al fine di applicare la **migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile** per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Si osserva che la stessa Autorità di bacino del fiume Po ha affermato che "*la Direttiva Derivazioni risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12bis del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006*" evidenziando "*l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso*".

Non solo, l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota prot. n. 5532/4.1 del 29.07.2014 (prot. di ric. n. 76474 del 30.07.2014), **ha tra l'altro subordinato il proprio parere vincolante positivo** (rilasciato - ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. - in ordine '*alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico*') alla previa verifica della garanzia che la derivazione sia ininfluente e compatibile con il raggiungimento

dello stato qualitativo previsto dagli obiettivi fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte.

Per il Principio di Precauzione, viste le criticità rilevate ed il rischio rilevante, tale verifica non può essere rimandata alla fase post operam; la stessa AdBPo nel PdGPo e nella Direttiva Derivazioni indica che le valutazioni ex post vengono effettuate solo per gli impianti realizzati che hanno superato la *“valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico”*.

Val la pena rilevare che, semmai, proprio in virtù del principio *Tempus regit actum*, invocato, ogni atto (nel presente caso la decisione finale in ordine al rilascio della concessione ed alla compatibilità ambientale del progetto) deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina in vigore nel tempo in cui viene posto in essere. Del resto secondo consolidati principi *la corretta applicazione del tempus regit actum comporta che l'amministrazione debba tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo considerare l'assetto “cristallizzato” una volta per tutte alla data dell'atto che vi ha dato avvio. Conseguentemente la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento ad istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non a quello della presentazione dell'istanza.*

In merito **applicazione delle Linee Guida Direttiva derivazioni e delle relative FAQ**, l'Ufficio Acque, visto quanto indicato dall'AdBPo all'indirizzo <http://pianoacque.adbpo.it/faq-domande-frequenti/> aggiornate il 13.06.2016: *“In applicazione del principio di precauzione, nel caso di CI accorpati, al fine di salvaguardare la funzionalità delle singole aste fluviali che lo compongono, la valutazione dell'impatto deve essere effettuata considerando sia l'intero corpo idrico, sia ogni singola asta fluviale interessata dalla nuova derivazione richiesta. Per la valutazione si utilizzano le modalità e i parametri indicati dalla DD per i CI ordinari (costituiti cioè da una sola asta fluviale)”* ha applicato la “Direttiva Derivazioni” effettuando la valutazione singola sulla Comba Sbarina (non ancora impattato) e la valutazione singola e del “cumulo” sull'intero corpo idrico 04SS1N379PI denominato Po ottenente come risultato ESCLUSIONE (*“... è ragionevolmente certo il suo effetto negativo sulla qualità ambientale del corpo idrico. L'intervento non è compatibile così come proposto, fatte salve le deroghe previste per casi particolari*).

Come già indicato in precedenza, le criticità del progetto erano e sono legate allo “Stato di utilizzazione dei corpi idrici”, all’“Area di localizzazione”, al “Cumulo delle derivazioni idriche” ed al “Rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità”. Tali criticità risultano confermate anche dall'applicazione degli strumenti pianificatori introdotti dall'Autorità di bacino.

Valutazione circa i tempi del procedimento ed istruttoria progetto.

L'applicazione della Linea Guida “direttiva derivazioni” inoltre, non è stato l'unico motivo dell'esito istruttorio negativo dell'Ufficio Acque; in primis le modifiche progettuali non hanno risolto le criticità evidenziate nella 1ª riunione della Conferenza dei Servizi, come ampiamente documentato; è stato anche valutato l'effetto cumulativo delle derivazioni aggiornando quando già fatto nelle precedenti fasi istruttorie, sono infatti state valutate le pressioni potenzialmente significative sul corpo idrico e la compatibilità con il PdGPo ed è stato *“valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dai progetti, in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”*.

Disponibilità indicatori

In merito all'affermazione relativa alla **parziale disponibilità degli indicatori** necessari all'applicazione della matrice ERA, si rileva che quanto richiamato non trova fondamento.

Infatti, la Medesima AdBPo indica che *“(...) le componenti Idrologia e Idromorfologia possiedono riferimenti precisi per la determinazione del loro livello d'impatto (...)”*. La valutazione del rischio è condotta per fasi successive: la prima, fondamentale, basata sulle componenti Idrologia e Idromorfologia (metodo ERA) e la successiva basata su ulteriori componenti ambientali nel caso in cui dalla valutazione preliminare non scaturiscano conclusioni definitive, come è invece accaduto nel caso di specie, essendoci condizioni di ESCLUSIONE dalla prima e fondamentale valutazione.

Si riporta in ogni caso estratto dell'allegato 1 punto 5 "Applicazione Direttiva":

"(...) Poiché tuttavia allo stato attuale solo le componenti Idrologia e Idromorfologia possiedono riferimenti precisi per la determinazione del loro livello d'impatto, appare opportuno un sistema di valutazione delle derivazioni basato su fasi di valutazione distinte in base alla disponibilità di valori-soglia; più precisamente:

- *la valutazione fondamentale, con il metodo ERA, legata all'impatto della derivazione sul regime idrologico e sull'idromorfologia del corpo idrico,*
- *un secondo livello di approfondimento della valutazione, riferito all'impatto della derivazione sulle altre componenti, nel caso in cui dalla valutazione con il metodo ERA non scaturiscano conclusioni definitive.*

La valutazione è quindi condotta attraverso un percorso riconducibile allo schema di fig. 1, che consente di valutare il rischio ambientale che una o più derivazioni inducono su ciascuna componente ambientale osservando in quale delle tre aree "Attrazione" (A), "Repulsione" (R) o "Esclusione" (E) ricade l'intervento, e ricorrendo eventualmente all'approfondimento della valutazione di approfondimento nel caso della "Repulsione" (...)"

Valutazioni e dati delle derivazioni presenti sul corpo idrico interessato

In merito a dati utilizzati si specifica che le derivazioni presenti sul corpo idrico 04SS1N379PI denominato Po sono quelle indicate a pag. 3 del parere dell'Ufficio Acque relativo alla 2ª riunione della Conferenza dei Servizi (fonte dati: SIRI).

Si riporta l'elenco delle derivazioni attualmente presenti su tale corpo idrico:

| N. classificazione pratica | Codice ROC | Titolare | Q max derivabile (l/s) | Uso | tratto sotteso |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|------------|----------------|
| CN 295 | CNA10252 | SOCIETA' CALCINERE | 6600 | ENERGETICO | 1215 |
| CN 295 | CNA10252 | SOCIETA' CALCINERE | | ENERGETICO | 1100 |
| CN 295 | CNA10254 | SOCIETA' CALCINERE | | ENERGETICO | 3665 |
| CN 295 | CNA10259 | SOCIETA' CALCINERE | | ENERGETICO | 4847 |
| CN 295 - CN4283 | | SOCIETA' CALCINERE - ALPI LUCE S.N.C. | | ENERGETICO | 4650 |
| CN4109 | CNA10855 | PEROTTI QUINTO | 150 | ENERGETICO | 80 |
| CN4109/2 | CNA11049 | PEROTTI ALDO GIOVANNI | 100 | ENERGETICO | 110 |
| CN4180 | CNA10858 | SIPRE S.A.S. DI GENRE GABRIELE & C: | 80 | ENERGETICO | 480 |
| CN4283 | CNA10628 | ALPI LUCE S.N.C. | | | 1090 |
| CN5016 | CNA10913 | COMUNE DI CRISSOLO | 25 | ENERGETICO | 1200 |
| CN5332 | CNA10369 | COMUNE DI ONCINO | 5 | ENERGETICO | 170 |

CONTRODEDUZIONI da parte di ARPA Piemonte circa le citazioni in CdS in merito alla classificazione ed alla identificazione dei corpi idrici

In riferimento alla richiesta di chiarimenti tecnico-scientifici esposti dal proponente nelle osservazioni ai motivi ostativi in merito a:

1) Identificazione del Corpo Idrico (cfr "durante la Conferenza dei Servizi è stato dichiarato che il Rio in oggetto è classificato come Corpo Idrico Fiume Po. A tal proposito non è risultata chiara l'origine di tale classificazione e la normativa di riferimento. Si richiede pertanto di fornire un'indicazione sulla fonte dei dati citati, sulla disponibilità degli stessi e sulle modalità di accesso)

2) Identificazione della percentuale di utilizzo d'asta. (cfr "Al fine di poter verificare l'utilizzo dell'asta nel Corpo idrico in oggetto, si richiede se sono disponibili anche dati inerenti le lunghezze dei corpi idrici e le lunghezze dei tratti sottesi."

si osserva quanto segue:

- per quanto riguarda la classificazione dei corpi idrici, comprendente altresì il dato di lunghezza degli stessi, si veda il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015) consultabile al sito

<http://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2015/>, il cui progetto è stato reso pubblico con libero utilizzo dal 22 dicembre 2014, un anno prima della sua adozione avvenuta a dicembre 2015.

In particolare

l'Elaborato 12 "Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdG Po 2015" con relativi allegati fornisce l'Atlante cartografico del Piano, che contiene la rappresentazione cartografica delle informazioni e dei dati che hanno supportato l'elaborazione dei contenuti degli Elaborati di Piano, il database con i dati ambientali utilizzati e la documentazione, in formato pdf e finora resa disponibile, per eventuali approfondimenti di maggiore dettaglio per quanto riportato nel Piano.

Si informa inoltre che attraverso i servizi e le applicazioni del Geoportale agenziale di ARPA PIEMONTE è possibile accedere ad alcuni dati ambientali (dati geografici, servizi informativi, metadati, applicazioni webGIS, Open Data Agenzia). (Per maggiori dettagli si invita a consultare <http://www.arpa.piemonte.it/dati-ambientali> e la sezione del geoportale <http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/>).

- Si ricorda che con l'emanazione del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" l'Italia ha formalmente recepito la Direttiva Europea 2000/60/CE (WFD) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La tipizzazione dei fiumi e l'individuazione dei corpi idrici ai fini dell'implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque in Piemonte costituisce il reticolo idrografico piemontese, la cui base dati geografica ufficiale è reticolo idrografico della Regione Piemonte, realizzato nell'ambito del progetto DBPrior alla scala 1:10.000.
- Per quanto riguarda le informazioni circa le derivazioni presenti sui corpi idrici è possibile consultare il Sistema Informativo Regionale Ambientale nonché richiedere l'accesso alle informazioni presenti nel Sistema Informativo Risorse Idriche (SIRI) acquisite su ambito regionale. Le informazioni presenti, implementate dalle amministrazioni provinciali, sono di proprietà della Regione Piemonte. Si rimanda pertanto agli enti competenti per eventuali ulteriori delucidazioni circa l'acquisizione del dato da parte di soggetti terzi.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Richiamato quanto già indicato alle pagine 4 e 5 del parere dell'ufficio Acque prot. n. 41815 del 31.05.2016 e quanto espresso a Verbale dal medesimo ufficio, si ribadisce il concetto di **principio di precauzione**, meglio esplicitandolo: premesso che il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, allorché detta valutazione non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza.

Il ricorso a tale principio si iscrive nel quadro generale dell'analisi del rischio (comprensiva della valutazione del rischio, della gestione del rischio e della comunicazione del rischio) e, più precisamente, nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.

Il ricorso al medesimo è giustificato allorché ricorrano tre condizioni: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

La Provincia di Cuneo, nell'attuale condizione di non sussistenza di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli correlati agli interventi ha effettuato con un'attendibilità scientificamente significativa un'analisi del rischio e delle ricadute potenziali derivanti dai progetti utilizzando come "linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente" la "DIRETTIVA DERIVAZIONI" strumento che rappresenta elemento di migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

L'utilizzo di tale strumento valutativo è stato effettuato tenendo conto in particolare:

- della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po - con cui è stata adottata la ***"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano"*** (Direttiva Derivazioni) -, la quale

indica che dalla data di pubblicazione sul sito web dell'AdBPo la Direttiva “*si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo*” (art. 5). L'art. 7 di tale deliberazione, in particolare, specifica che “**Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente**”;

- dei “*Criteri di applicazione*” trasmessi con nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 ove si ribadisce l'applicabilità della Direttiva alle istanze in corso di istruttoria.

Sulla scorta di tale analisi la Provincia è giunta per l'appunto a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, sia idonea a determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico.

La comunicazione del rischio è avvenuta tramite la fase partecipativa della Conferenza dei servizi, mediante la quale i risultati della valutazione scientifica e della valutazione del rischio sono stati resi pubblici a tutte le parti in causa che hanno così avuto possibilità di partecipare allo studio delle azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.

Allo stato attuale la presa di decisione corrispondente alla gestione del rischio porta a stabilire come non accettabili il livello di rischio individuato e le conseguenze potenziali dell'assenza di azione: ciò comporta la necessità di agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche. Da ciò discende il parere negativo espresso.

Nella scelta attuata attraverso l'invocazione del principio di precauzione hanno trovato, comunque, estrinsecazione i principi generali di buona gestione dei rischi: la proporzionalità tra le misure prese ed il livello di protezione cercato: l'opzione zero si considera l'unica accettabile in relazione al rischio individuato; la non discriminazione nell'applicazione delle misure: la stessa risoluzione è stata applicata a tutti i progetti; la coerenza delle misure: analoghi approcci sono stati attuati in situazioni analoghe; l'esame degli effetti riferibili all'azione e all'assenza di azione; la possibilità di una ripresentazione del progetto e di un riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 31 maggio 2016 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non ha le caratteristiche di ammissibilità ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 “*Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98*”
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- il R.D.25.07.1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R "Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di "Approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano";
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R - "Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)";
- la Legge 24.12.1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitu' militari" e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 31 maggio 2016, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito della stessa.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di Idromonviso S.r.l. con nota pervenuta in data 24.06.2016 con prot. n. 48609 (**ALLEGATO 9**).

Viste le controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Rio Sbarme, nel Comune di Crissolo, presentato in data

29.05.2014, con prot. n. 53803, dal Sig. Edoardo Pelissero, legale rappresentante di IDROMONVISO S.r.l., Via Montegrappa n. 2, 12038 - SAVIGLIANO, per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nell'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai proponenti ai sensi dell'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.

3. **DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in oggetto.
4. **DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata da parte del Sig. Edoardo Pelissero, legale rappresentante di IDROMONVISO S.r.l., Via Montegrappa n. 2, 12038 - SAVIGLIANO
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
6. **DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegare, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- relazione finale istruttoria del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio e Trasporti - ufficio Acque (**ALLEGATO 1**);
- nota prot. n. 76474 del 30.07.2014 dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po (ALLEGATO 2)**;
- nota prot. ric. n. 41876 del 31.05.2016 con contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo (ALLEGATO 3)**;
- Il Settore **Tecnico Regionale di Cuneo** si è espresso con le seguenti note:
 - nota prot. n. 23718 del 31.03.2016 (**ALLEGATO 4**);
 - nota prot. n. 42930 del 06.06.2016 (**ALLEGATO 5**);
- nota prot. n. 40278 del 25.05.2016 del **Comune di Crissolo (ALLEGATO 6)**;
- nota prot. n. 27160 del 12.04.2016 del **Comune di Crissolo (ALLEGATO 7)**;
- nota prot. n. 42122 del 31.05.2016 del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (ALLEGATO 8)**;
- nota del 24.06.2016 con prot. n. 48609 di osservazioni ai motivi ostativi di **Idromonviso S.r.l. (ALLEGATO 9)**.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

